



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Provincia di Napoli)

SERVIZIO SINDACO

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. Ord. Reg.Gen.:13 del 16-10-2018

OGGETTO: PREVENZIONE DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO DELLE ABITAZIONI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, Legge n. 1228 del 24.12.1954, l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie;

RILEVATO che la circolare Min. Int. - Dip. Affari Interni e Territoriali n. 008899 del 07.08.09, sottolinea che *"è data quindi facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili..."* e, tale disposizione è coerente con l'obbligo di cui all'art. 2, L. 1228/1954: *"è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale"*.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 25.08.1998, *"salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali"*.

PRESO ATTO che, nel corso del tempo, sono pervenute varie segnalazioni circa condizioni di sovraffollamento in abitazioni esistenti sul territorio comunale.

RITENUTO, che il verificarsi di tali circostanze può comportare l'avvio delle procedure di sgombero, nonché la perdita del requisito della dimora abituale su cui si fonda il concetto di residenza e, conseguentemente il requisito dell'iscrizione anagrafica.

DATO ATTO che, la condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e dei nuclei familiari nella collettività e che l'accezione di abitazione rappresenta il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti;

RITENUTO che, il Sindaco, quale Autorità Locale Igienico-Sanitaria, è tenuto a garantire il diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo.

RILEVATO che esiste un rapporto tra il numero degli occupanti e la superficie dell'unità immobiliare

che, qualora non garantito, comporta pregiudizio per la salute ed il benessere degli occupanti stessi;
 CONSIDERATO che tale pregiudizio è determinato dai parametri previsti dal D.M. del 05.07.1975 qualora non vengano rispettati;

REPUTATO quindi opportuno prevedere sanzioni differenziate in rapporto al numero di persone in eccedenza rispetto a tali parametri, pertanto correlate alla misura e gravità del sovraffollamento;

RITENUTO di dover prevenire un ulteriore intensificarsi del fenomeno, in un Comune quale quello di San Giuseppe Vesuviano caratterizzato, da un costante incremento quantitativo della popolazione;

VISTO:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 T.U. delle Leggi sanitarie;
- l'art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- gli artt 2 e 3 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;

Per i motivi citati:

ORDINA

E' vietato consentire la permanenza ad uso abitativo, anche se temporaneamente ed occasionalmente, nei locali adibiti ad abitazione di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dagli artt. 2 e 3 del D.M. Sanità 05/07/1975 (condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo) che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

Rispetto ai suddetti parametri, in via del- tutto eccezionale, è ammessa la tolleranza di una sola persona qualora nel nucleo familiare c'è un minore di anni 14, purché il minore sia un discendente diretto del capo famiglia, adottato e/o in affidamento giudiziale.

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte, se rilevanti sul profilo penale o amministrativo, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri del D.M. 05/07/1975, secondo le modalità descritte successivamente, oltre al sequestro di cui all'art. 13 della legge n. 689/81.

L'organo di polizia locale all'atto dell'accertamento della violazione, diffida per iscritto i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti rispetto ai parametri di cui al D.M. Sanità 05/07/1975 entro tre giorni dalla notifica dell'atto; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario dell'immobile. In ogni caso si procederà all'applicazione della sanzione in solido tra il proprietario dell'immobile e gli occupanti dello stesso.

Il personale dell'ufficio tecnico comunale verifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'art. 24 e seguenti del DPR 380/01 e s.m.i.

In caso di inottemperanza alla diffida non si procederà al sequestro nell'immediatezza.

Dopo l'inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente della Polizia Municipale ordina lo sgombero, secondo le modalità sopra descritte, dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81. Se ricorrono gli estremi, mancando il requisito dell' "occasionalità della condotta", in caso di cittadini extracomunitari, domiciliati e/o residenti altrove, avviare il procedimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto dal D. Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.

Della violazione risponde in solido di chi ha la disponibilità materiale dell'immobile, il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o colpa, sempre che a seguito della diffida non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia resa pubblica mediante inserimento all'Albo Pretorio online, sulla homepage del Comune di San Giuseppe Vesuviano ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché alle Forze dell'Ordine incaricate della verifica dell'osservanza del dispositivo della medesima.

Ai sensi dell'art. 3, della L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

San Giuseppe Vesuviano, _____

IL SINDACO

Avv. Vincenzo Catapano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.